CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA PROVINCIA DI FERRARA

Il giorno 08/09/2005, presso la filiale di Coopservice S.Coop.p.A. di Ferrara si sono incontrate la delegazione degli Istituti di Vigilanza composta da:

- COOPSERVICE, nelle persone di Pierpaolo Ferrari, Salvatore Fiorentino e Paola Ferri;
- Securpol, nella persona di Maria Francesca Gori;
- Lucerna Vigilanza, nella persona di Alfredo Gagliardi;
- Corpo Vigili Giurati, nella persona di Amedeo Gamberini.

e la delegazione delle Organizzazioni Sindacali:

- FILCAMS CGIL rappresentata da Roberto Dal Passo;

- FISASCAT CISL rappresentata da Attanasio Jairo Luis;

- UILTuCS UIL rappresentata da Giorgio Zattoni;

unitamente ad una rappresentanza dei lavoratori composta dai Sigg.:

Dario Canella, Franco Montesanti, Umberto Vancini, Maresca Alessandro e Brancaleoni Maurizio,

si è stipulato,

in applicazione di quanto previsto dal CCNL di Settore, il presente Contratto Integrativo Provinciale per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata.

Premessa

1. Le Parti Sociali si danno atto dell'assoluta necessità ed opportunità di un'equiparazione nei trattamenti economici e normativi per tutti i Lavoratori della Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Ferrara.
Infatti le eventuali differenziazioni finirebbero per produrre effetti, oltre che per i singoli Lavoratori, anche sui costi delle singole Aziende, favorendo una pericolosa ed anomala concorrenza che, non svolgendosi su di un piano tecnico operativo e professionale equo, provocherebbe conseguenze negative per il Settore tutto, per l'occupazione e la sicurezza dei lavoratori.
2. Le Parti auspicano altresì che partecipino alla sottoscrizione del presente Accordo anche le altre aziende operanti nel territorio della Provincia di Ferrara e si impegnano a segnalare alle istituzioni preposte nonché all'Osservatorio Provinciale degli istituti di

Vigilanza di Ferrara, la grave e delicata anomalia consistente nella eventuale mancanza di adesione e/o di applicazione del presente Accordo da parte di tutti gli Istituti di Vigilanza ed Organizzazioni di sicurezza in genere, qui assenti.
In questo ambito, assume un ruolo strategico il livello delle relazioni Sindacali, volte al raggiungimento del positivo e propositivo governo del Settore da parte dei suoi protagonisti: Istituti di Vigilanza Privata, Lavoratori in essi impiegati, Organizzazioni Sindacali e R.S.A., R.S.U., R.L.S.
Per questo motivo, nell'ambito della parte normativa, le Parti hanno inteso dare particolare rilievo all'attivazione di strumenti di "governo del settore" che provenga dai protagonisti dello stesso: Aziende, Lavoratori e Sindacato.

3. Il presente Contratto, con i relativi Allegati, costituisce un complesso normativo unitario ed inscindibile che, per le materie trattate, sostituisce ogni precedente Accordo Integrativo, uso o consuetudine anche locale, ed è pacificamente considerato dalle Parti sottoscriventi come disciplinante, in modo unitario e globalmente di miglior favore, il rapporto di lavoro per tutti i lavoratori impiegati sul territorio di Ferrara e Provincia ai quali è applicato il CCNL per i dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto provinciale si farà riferimento al CCNL di categoria e/o agli accordi aziendali ove esistenti che saranno allegati al presente accordo.

4.Le Parti si danno reciprocamente atto delle difficoltà del settore derivanti anche da carenze legislative.

5.Rispetto a tale situazione, le Parti Sociali intendono reagire puntando, di comune intesa, sulla qualità del servizio svolto in favore dell'utenza e sulla professionalità delle Guardie Particolari Giurate, anche rispetto all'eventuale introduzione di tecnologie che coinvolgano professionalità e competenze nuove.
Sulle scorta di tale realtà le Parti intendono responsabilmente farsi carico di una crescita operativa del Settore.
Il presente Accordo Provinciale si considera come essenziale strumento di crescita e di sviluppo della qualità del servizio e della sicurezza per i Lavoratori.

6.Pertanto, pur tenendo conto della non felice situazione, gli Istituti di Vigilanza Privata della Provincia di Ferrara e le OOSS intendono dare un segnale forte nel senso del recupero del governo del settore ed in questa prospettiva sono addivenute al presente Accordo.

Parte Normativa

CAPITOLO I

ART. 1 RELAZIONI SINDACALI Le parti individuano nelle relazioni sindacali la sede naturale e privilegiata ove discutere e promuovere la risoluzione delle problematiche inerenti organizzazione del lavoro, turni di servizio e nastri orari, modalità di esecuzione dei servizi, applicazione L. 626/94, comporre le controversie individuali e collettive e quelle derivanti dall'applicazione del ccnl, del CIP e delle Leggi.
Al fine di fronteggiare situazioni caratterizzate da urgenza e notevole importanza, le parti convengono che, per le materie rientranti nel precedente comma e su richiesta delle OO.SS, R.S.A., R.S.U., R.L.S. firmatarie, le aziende si impegnino a fissare un incontro possibilmente entro i 10 giorni dalla richiesta.

ART. 2 DIRITTO di INFORMAZIONE Nel rispetto di quanto sancito all'art. 9 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza, gli Istituti forniranno annualmente alle strutture sindacali provinciali firmatarie del contratto in esame ed alle RSU- RSA, previa espressa richiesta, informazioni riguardanti:

- influenza di fenomeni connessi all'evoluzione dei servizi sull'organizzazione del lavoro svolto e sugli eventuali riflessi occupazionali futuri;
- prospettive di sviluppo anche in relazione agli investimenti aziendali;
- andamento degli straordinari;
- controllo sulla corretta applicazione dei contratti e degli accordi nazionali, provinciali ed aziendali.

ART. 3 ENTE BILATERALE Facendo riferimento a quanto previsto nell'art. 11 del CCNL per i dipendenti di Istituti di Vigilanza le parti si impegnano entro l'anno a richiedere all'Ente Bilaterale Regionale la facoltà di costituire un Ente Bilaterale Provinciale.
Gli scopi dell'Ente Bilaterale sono:

- predisporre programmi e moduli formativi anche in materia di sicurezza sul lavoro
- rappresentare il settore avanti le Autorità preposte
- favorire interventi per la realizzazione delle pari opportunità uomo/donna in ambito lavorativo attraverso la promozione e successiva attivazione di azioni positive
- sviluppare attività di studio e di ricerca per la comprensione degli sviluppi legati al settore.

ART. 4 COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE Fatto espresso riferimento a quanto sancito nell'accordo provinciale integrativo di Giugno 1998 all'art. 1 circa i fini perseguiti con questo organismo, si intende estendere la partecipazione ai dipendenti e rappresentanti degli Istituti che nel tempo sottoscriveranno il presente accordo allargando pertanto il numero dei componenti per assicurare una corretta rappresentatività delle parti.
La Commissione si riunirà, oltre che per i temi previsti al succitato art. 1 dell' accordo del Giugno 1998, anche nel caso in cui sia costituito l'Ente Bilaterale Provinciale per promuovere riflessioni e valutazioni di ampio respiro.

ART. 5 CAMBI d' APPALTO

- Nel caso in cui un Istituto di Vigilanza operante nella Provincia di Ferrara sia costretto a ridurre il proprio personale a causa della perdita di un appalto, questo è tenuto a darne notizia alla segreteria della Commissione Paritetica Provinciale entro 3 giorni dalla comunicazione del concedente il servizio.
- La segreteria della Commissione Paritetica convocherà, a mezzo lettera raccomandata anticipata via fax, una riunione entro 7 giorni dal ricevimento della notizia di cui al precedente comma.
- In ogni caso, anche in assenza di comunicazione dell'Istituto, la segreteria dovrà convocare una riunione della Commissione entro 7 giorni dalla ricevuta notizia della perdita d'appalto.
- Alla riunione della Commissione parteciperanno oltre ai membri effettivi anche i rappresentanti di tutti gli Istituti di Vigilanza operanti nella Provincia di Ferrara anche se non coinvolti nel cambio d'appalto, al fine di contenere e/o azzerare le conseguenze occupazionali.
- Della eventuale assenza di uno o più rappresentanti di istituti di Vigilanza operanti nella Provincia di Ferrara verrà data immediata notizia alla Questura, alla Prefettura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.
- Nel corso della riunione gli Istituti di Vigilanza ed i rappresentanti delle OO.SS. si adopereranno al fine di ridurre e possibilmente azzerare le negative conseguenze occupazionali della perdita d'appalto.
- In caso di esito negativo della riunione (documentato da un processo verbale) questo verrà comunicato per opportuna conoscenza a Questura, alla Prefettura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.
- Le parti si impegnano, inoltre, ad attivare iniziative di confronto con il Prefetto, il Questore, gli Enti Locali e la Direzione Provinciale del Lavoro, affinché nei bandi di gara sia richiesta l'applicazione ed il rispetto del CCNL di categoria e dell'integrativo provinciale e degli eventuali integrativi aziendali ove presenti.

CAPITOLO II

ART. 6 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ed ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Le parti sottolineano la necessità di demandare gli aspetti relativi a formazione ed aggiornamento del personale ad accordi a livello nazionale o provinciale tra imprenditori e OOSS, individuando negli Enti Bilaterali, di cui all'art. 6 CCNL, lo strumento privilegiato attraverso il quale dare concreta attuazione alla promozione ed alla gestione di ogni iniziativa in materia di formazione e riqualificazione del personale con i seguenti compiti:

- predisporre proposte in materia di organizzazione dei corsi, tenendo conto degli orari e dei tempi di attuazione dei corsi stessi;

- proposte in ordine alle figure destinatarie della formazione e selezione;

- proposte in materia di argomenti e materie di studio da trattarsi nei corsi organizzati dai singoli Istituti, che, almeno in occasione delle riunioni ordinarie semestrali, saranno tenuti

a rendere edotti gli Enti Bilaterali sulle iniziative e sui corsi organizzati ed attuati, fornendo altresì notizie sui programmi, docenti e sussidi didattici;

- disamina e proposta del materiale didattico;

- pareri generali e specifici sul tema della formazione professionale, anche con riguardo alla concreta attuazione dei programmi di formazione e riqualificazione professionale;

- intervenire presso le Autorità competenti in presenza di eventi che abbiano riflessi rispetto alle materie collegate alla formazione professionale;

- predisporre il programma formativo tenendo conto della specificità di ogni istituto operante nella Provincia di Ferrara e delle diverse mansioni a cui sono adibite le GPG.

Sarà cura dell'Ente Bilaterale aggiornare le GPG su eventuali cambiamenti nelle disposizioni di legge e/o regolamenti questurili su tutte quelle materie riguardanti le mansioni di GPG.
In ottemperanza alle norme di legge ed al regolamento questurile vigente per la Provincia di Ferrara, ogni GPG effettuerà esercitazioni periodiche presso il poligono di tiro. La data, il numero di colpi sparati ed il punteggio raggiunto ad ogni esercitazione saranno riportati su di un apposito libretto personale di tiro, attestati con firma della GPG. I libretti personali di tiro saranno istituiti e consegnati alle GPG dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale e dovranno essere conservati presso gli Istituti.
Le ore di formazione, aggiornamento ed addestramento previste dai programmi stilati anche dall'Ente Bilaterale che terranno conto della specificità di ogni singolo Istituto di Vigilanza, si prevede siano retribuite con quote di retribuzione ordinaria fino ad un numero massimo di 6 (sei) ore annue per ogni GPG. Tali ore verranno retribuite anche se i programmi di formazione saranno aziendali.

ART. 7 ORGANIZZAZIONE del LAVORO Gli Istituti di Vigilanza si dichiarano disponibili ad incontrare le OOSS Aziendali e Provinciali su richiesta avanzata da una delle parti con congruo anticipo ed indicante l'ordine del giorno sui temi riguardanti l'organizzazione del lavoro in generale e di quelle tematiche tese al miglioramento della qualità e della competitività del lavoro della GPG e dell' Istituto di Vigilanza e per l'applicazione di tutte le norme di legge vigenti in materia.
Gli Istituti di Vigilanza si impegnano, compatibilmente con l'organizzazione e con i vincoli posti dai clienti, ad esaminare in sede aziendale le tematiche, anche individuali, concernenti turni ed orari di lavoro, oltre al cercare di destinare le GPG in postazioni lavorative le più compatibili possibili con la loro residenza.
La stessa programmazione dei turni, settimanale e/o quindicinale, dovrà tendere ad essere modificata il meno possibile anche attraverso variazioni e/o gestione diversa dei turni ed orari di servizio.
Le GPG devono poter eseguire il proprio servizio nelle migliori condizioni possibili; a tal fine gli Istituti si impegnano a consegnare e/o ad informare gli interessati di tutte le disposizioni sui servizi chiamati a ricoprire.
La GPG del servizio antirapina e posto fisso, diurno o notturno, che abbia necessità di assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro per urgenti e comprovate necessità, potrà farlo dopo avere ottenuto il consenso della centrale operativa.

CAPITOLO III

ART. 8 FERIE Le Aziende si impegnano, ove possibile, a redigere il piano annuale delle ferie entro il mese di Dicembre (massimo Marzo) di ciascuna anno utilizzando il criterio della rotazione.
Il personale neo-assunto, trascorsi sei mesi dalla data di assunzione, avrà la possibilità di godere dei giorni di ferie maturati nel rispetto delle esigenze organizzative e compatibilmente con il piano annuale delle ferie summenzionato.

ART. 9 PATENTE di GUIDA In caso di sospensione della patente di guida per cause di servizio, il personale del ruolo tecnico-operativo sarà destinato temporaneamente a servizi del medesimo ruolo per i quali non sia necessaria la patente, solo nel caso che tali servizi siano disponibili e senza che questo provochi costi aggiuntivi per l'Istituto.
In caso di revoca della patente automobilistica, gli Istituti e le RSA-RSU analizzeranno congiuntamente il problema per avanzare soluzioni nel tentativo di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro.
I costi per eventuali corsi a cui partecipare per il recupero dei punti dalla patente persi esclusivamente in occasione del servizio, saranno a carico dell'azienda qual'ora non sia accertata l'evidente negligenza della GPG.

ART. 10 CONGEDI PARENTALI Durante i primi 3 (tre) anni del figlio si riconosce al genitore la facoltà di assentarsi per un massimo di 3 (tre) giornate l'anno in caso di malattia, certificata da medico specialista, percependo la normale retribuzione.

ART. 11 ASSISTENZA LEGALE e TESTIMONIANZE Nel caso in cui una GPG venga sottoposta a procedimento penale per azioni compiute nel espletamento del servizio, l'Istituto fornirà l'assistenza legale per le varie fasi del procedimento.
Ad esclusione dei casi in cui le parti siano contrapposte, verrà considerato orario normale soggetto ad ordinaria retribuzione il tempo trascorso presso le autorità che abbiano convocato la GPG per un'audizione per fatti avvenuti durante l'espletamento del servizio purchè documentata da regolare certificazione.

ART. 12 VESTIARIO ed EQUIPAGGIAMENTO Gli Istituti consegneranno, all'atto dell'assunzione del personale del ruolo tecnico/operativo, il regolamento d'uso del vestiario, la divisa adeguata per la stagione in corso, che dovrà essere utilizzata dal personale esclusivamente durante il servizio e nei modi corretti regolamentati dall'Istituto di appartenenza.
Ogni capo in dotazione dovrà essere custodito ed utilizzato con cura dal personale; la dotazione verrà integrata al cambio di stagione, oltre ad essere sostituita in caso di grave danneggiamento, sempre dietro restituzione del capo rovinato all'Istituto. Se non venisse riconsegnato il materiale, l'Istituto potrà recuperare il controvalore dei capi dal lavoratore stesso.
In caso di cessazione del rapporto lavorativo, il lavoratore dovrà restituire tutta la dotazione ricevuta; in caso contrario l'Istituto procederà a trattenere al lavoratore il costo dei capi mancanti.
Ogni due anni le parti si incontreranno per verificare l'adeguatezza del regolamento di cui sopra ed eventualmente aggiornarlo.

ART. 13 RIMBORSI CHILOMETRICI A decorrere del 01/05/2005 al dipendente inviato in trasferta con l'utilizzo della propria autovettura sarà erogata un'indennità chilometrica pari a € 0,26 per ogni chilometro dovuto sulla base di quanto stabilito nel contratto collettivo e/o nei contratti aziendali già esistenti.

Parte Economica

ART. 14 TICKET MENSA A partire dal **01/06/2004** per ogni giorno di effettivo lavoro verrà consegnato un ticket mensa del valore di **€ 3,08** ed aumenterà con le seguenti modalità:

- 01/06/2005 **€ 3,23**
- 01/06/2006 **€ 3,48**
- 01/01/2007 **€ 3,83**

ART. 15 SALARIO VARIABILE A partire dal 01/06/2004 viene istituito un Premio Variabile ai sensi dell'intesa del 23/07/93 con le seguenti caratteristiche:

- Il premio variabile è individuale ed è legato alla presenza.
- Il premio è composto da due parti: una parte di periodo e una parte annuale.
- Il premio di periodo verrà corrisposto a tutte le GPG che nell'intera fascia temporale di riferimento non abbiano effettuato alcuna assenza, mentre il premio annuale verrà corrisposto a tutte le GPG che nell'intera fascia temporale di riferimento abbiamo effettuato un numero massimo di giorni di assenza da 0 a 6.
- Sia per il premio di periodo che per quello annuale sono da considerarsi assenze:

tutte le assenze ingiustificate come da CCNL e/o non retribuite escludendo espressamente le giornate di sciopero;
le assenze per maternità, malattia e/o infortunio con esclusione dei giorni di degenza ospedaliera regolarmente certificati.
Il premio è così organizzato:

PERIODO	VALORE PREMIO (06/'04 – 11/'06)	VALORE PREMIO (12/'06 – 11/'08)
Dicembre/Gennaio	€ 50,00	€ 55,00
Febbraio/Marzo	€ 30,00	€ 33,00
Aprile/Maggio	€ 30,00	€ 33,00
Giugno/Luglio	€ 50,00	€ 55,00
Agosto/Settembre	€ 50,00	€ 55,00
Ottobre/Novembre	€ 30,00	€ 33,00
Totale	€ 240,00	€ 264,00

ULTERIORE PREMIO ANNUALE

	2004/'05	2006	2007	2008
da 0 a 3 gg. di assenza	€ 90,00	€ 95,00	€ 100,00	€ 105,00
da 4 a 6 gg. di assenza	€ 60,00	€ 65,00	€ 70,00	€ 75,00

Il periodo di riferimento per il premio annuale sarà di 12 mesi decorrenti da Dicembre a Novembre di ciascun anno e sarà erogato sulla busta paga di competenza del mese di Gennaio. Per il solo anno 2004 il periodo di riferimento sarà da Giugno 2004 a Novembre 2004 e il valore del premio sarà di € 45,00 e/o € 30,00 in base al numero di giorni di assenza come sopra indicato.

- Il premio sarà riconosciuto a tutto il personale in forza sulla busta paga di competenza del mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento.
- In caso di orario part-time gli importi sopra indicati saranno riproporzionati sulla base dell'orario svolto.

Periodo Gennaio 2004/Maggio 2004
Le parti convengono che a tutti i lavoratori assunti al 31/12/2003 ed ancora in forza, dovrà essere riconosciuta un "una tantum" sulla busta paga del mese di Giugno 2004 del valore di € 60,00 oltre a n. 13 Ticket Mensa del valore di € 2,58 ciascuno.
Per i lavoratori assunti dal 01/01/2004 al 31/05/2004 la determinazione di quanto sopra avverrà per ratei, in base ai mesi lavorati.

Norme Finali

ART. 16 DECORRENZA e DURATA Il presente Accordo decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà validità fino al 31/05/2008

Si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle Parti, a mezzo lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della data della sua scadenza.

Resterà comunque valido fino ad eventuale rinnovo, salvo diverse disposizioni di Legge e/o del contratto collettivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

COOPSERVICE

SECURPOL

LUCERNA VIGILANZA

CORPO VIGILI GIURATI

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS-UIL